

REGOLAMENTO (CE) N. 633/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002⁽²⁾, della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni⁽⁶⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) A norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini di un giorno. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003⁽⁸⁾.

- (3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro del regime stesso. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni. È necessario prevedere condizioni particolari per i titoli relativi ad esportazioni verso alcuni mercati tradizionali, in modo da limitare le domande di carattere speculativo che possono mettere in pericolo le produzioni specializzate destinate a tali mercati durante un certo periodo transitorio.

- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

- (5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

- (6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

- (7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.⁽⁶⁾ Cfr. l'allegato V.⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.